

N. R.G. 396/2020



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Nella causa iscritta al n. r.g. **396/2020** promossa da:

SARA ISOLA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI BOLOGNA
ISTITUTO SUPERIORE "ARRIGO SERPIERI"
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA**

RESISTENTE

Il Giudice dott. Chiara Zompi,
a seguito dell'udienza del 28.4.2020, svoltasi nelle forme di cui all'art. 83, co. 7, lett. h) del DL 11/2020;
lette le note scritte contenenti le istanze e conclusioni, depositate dalla sola parte ricorrente;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Rilevato che la ricorrente ha chiesto, in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., l'adozione di tutti i provvedimenti necessari *"per assicurare l'inserimento a pieno titolo del ricorrente nella terza fascia della graduatoria redatta dall'Istituto Comprensivo "ARRIGO SERPIERI" di Bologna, nella qualità di istituto capofila prescelto per la gestione amministrativa delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA"*, e, nel merito, l'annullamento del Decreto di rettifica della graduatoria ATA di circolo ed istituto per il triennio 2018/2021 n. 2280 del 03.09.2019 emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto Superiore "ARRIGO SERPIERI", con conseguente integrale riconoscimento ad essa ricorrente del punteggio precedentemente assegnatole;

osservato che la Suprema Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo il quale, in tema di selezioni concorsuali, ove si contesti la legittimità del procedimento, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti al concorso che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione (da ultimo, Sez. L - , Ordinanza n. 28766 del 09/11/2018);

che, nel caso di specie, la domanda proposta dalla ricorrente sia in via cautelare che in via ordinaria è volta ad ottenere la riformulazione della graduatoria ATA di circolo ed istituto per il triennio 2018/2021, di tal che deve disporsi d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti



coloro che in tale graduatoria risultano inseriti, la cui posizione verrebbe inevitabilmente modificata nel caso di accoglimento del ricorso;

DISPONE

L'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti controinteressati, da individuarsi in tutti gli inclusi nella terza fascia della graduatoria redatta dall'Istituto Comprensivo "ARRIGO SERPIERI" di Bologna, nella qualità di istituto capofila prescelto per la gestione amministrativa delle domande di inclusione nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA;

visto l'art. 151 c.p.c., prescrive che la notifica del ricorso ai predetti controinteressati sia eseguita tramite pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR e sul sito istituzionale degli Uffici Scolastici convenuti;

RINVIA

Per il prosieguo all'udienza, già fissata per la discussione del merito, del **23.6.2020 ore 9.45**, onde consentire alla parte e al suo difensore, domiciliato fuori Regione, la comparizione personale mediante un unico accesso ai locali del Tribunale, in ottemperanza alle disposizioni organizzative volte a ridurre al minimo indispensabile la presenza dell'utenza negli uffici giudiziari.

Si comunichi.

Bologna, 28/04/2020

Il Giudice
dott. Chiara Zompì

